



# Città di Altamura

Provincia di Bari  
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.28 del 19/04/2022

Oggetto: DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE, DI TUTTI I GIOCHI, SPORT E ALTRE ATTIVITA' CHE ARRECHINO MOLESTIE, DISTURBO O METTANO IN PERICOLO L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O POSSANO DANNEGGIARE BENI IN PIAZZA DUOMO E TUTTE LE PIAZZE E LE VIE DEL CENTRO STORICO.

## II SINDACO

Premesso che con nota datata 12.04.2022, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n. 35013 del 15.04.2022, la Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, in persona del responsabile dei Beni Culturali, rappresentando il verificarsi di numerosi episodi di vandalismo e di disturbo ai danni nella Cattedrale cittadina, chiedeva l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto del gioco del pallone e altre attività nei pressi del marciapiede laterale della Cattedrale e delle scale della porta angioina;

Considerato che:

- i giochi con il pallone determinano disturbo alla quiete ed al pubblico decoro oltre che pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio privato e pubblico, e, come è noto, sovente si sono verificati danneggiamenti di beni aventi valore storico e artistico;
- in particolare in Piazza Duomo sono state danneggiate più volte le pregiate vetrate, ad opera di ignoti a seguito di pallonate;
- le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali delle persone in quanto impediscono l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone, e determinano un elevato rischio per la tutela dei beni pubblici, di pregio storico e artistico inestimabile, quali la Cattedrale cittadina;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di:

- predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo dell'area citata e di tutto il centro storico per lo svolgimento del gioco del pallone e di tutte quelle attività che sono di nocimento per il decoro e la sicurezza delle persone;
- intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro storico;
- intervenire al fine di eliminare situazioni che possano determinare il degrado del territorio;

Ritenuto, quindi opportuno, vietare in Piazza Duomo e in tutto il Centro Storico lo svolgimento di giochi con il pallone, di qualsiasi gioco o sport, che non siano preventivamente autorizzati, allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone e del patrimonio artistico e storico;

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
- l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

## ORDINA

che in Piazza Duomo e in tutto in Centro Storico sia vietato:

- il gioco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento;
- tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati;

- bivaccare o porre in essere attività che arrechino nocimento e disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00= (doppio del minimo). E' fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n°241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal D.Lgs. n°104 del 2 luglio 2010;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00:01 del giorno 21.04.2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Altamura.

La presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Bari
- Sig. Questore di Bari
- Comandante Compagnia dei Carabinieri di Altamura
- Comandante Tenenza Guardia di Finanza di Altamura
- Comandante Polizia Locale di Altamura

IL DIRIGENTE V SETTORE

Dott.ssa Scalini Maria Teresa

**LA SINDACA**  
**Avv. Rosa MELODIA**